

---

Con l'entrata in vigore dell'art. 12 della Legge n. 154/2016, dal 25 agosto 2016 l'esercizio dell'attività economica di "costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi", individuata dal codice Ateco 81.3 (*cura e manutenzione del paesaggio, inclusi parchi, giardini e aiuole*) è stato regolamentato e assoggettato al possesso di adeguate capacità professionali. Detta attività "può essere esercitata:

1.

dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'art. 20 c. 1 lett. a) e c) del d.lgs. n.214/2005;

2.

da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze."

In data 22 febbraio 2018, la Conferenza permanente per i rapporti Stato – Regioni ha siglato [l'accordo concernente lo standard professionale e formativo di manutentore del verde](#) in attuazione dell'art. 12 comma 2 della Legge n. 154/2016. Detto Accordo è stato successivamente recepito con Deliberazione della Giunta Regionale Puglia del 24 luglio 2018, n. 1337, che ha definito i percorsi formativi con apposite "Linee guida" regionali.

L'art. 7 del citato Accordo Stato-Regioni stabilisce, fermo restando il compimento dei 18 anni di età, i casi di esenzioni dall'obbligo di frequenza del percorso formativo e dal relativo esame. Tra questi - per le imprese già esercenti tale attività economica e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data del 25 agosto 2016 (data di entrata in vigore della Legge 154/2016) – vi sono il titolare, il socio con partecipazione di puro lavoro, coadiuvante, dipendente o collaboratore familiare dell'impresa che dimostrino di possedere un'esperienza almeno biennale, maturata alla data di stipula dell'Accordo del 22 febbraio 2018, attraverso apposita richiesta, corredata dalla relativa documentazione, da presentare al Registro delle imprese (ed eventualmente all'Albo delle imprese artigiane) entro il prossimo 22 febbraio 2020.

In attesa di ulteriori indicazioni operative, si ritiene opportuno segnalare che al fine di provvedere all'adempimento sopra indicato di cui al citato Accordo, dette imprese potranno inoltrare, entro il 22 febbraio 2020, al Registro delle imprese apposita pratica telematica - mediante Comunicazione Unica - composta da:

---

- 

modello S5 (per le società) o modello I2 (per le imprese individuali);

- 

modello INT P (qualifica: preposto - abilitazioni: "*Preposto alla manutenzione del verde - art. 7 Accordo Stato - Regioni 22.02.2018 "Standard professionale e formativo per l'attività di manutentore del verde" - deliberazione della Giunta Regione Puglia 24 luglio 2018, n. 1337*");

- 

documentazione comprovante l'esperienza acquisita, corredata da relativa autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Tali pratiche sono ESENTI dall'imposta di bollo e sono assoggettate ai diritti di segreteria pari ad euro € 30,00 (nel caso di società) ovvero ad € 18,00 (nel caso di imprese individuali).

Ultima modifica

Gio, 16/04/2026 - 15:48

